

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4370 del 07/08/2026
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per attraversamento con cavidotto interrato lungo lo Scolo Bolognese tombinato nel Comune di Portomaggiore (FE). Proc. Cod. FE26T0018 Richiedente: Renvalue sun 3 s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4572 del 07/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpa Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla*

D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

– la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 26/02/2026 registrata al prot. 26/02/2026.0036669.E con cui la Società Renvalue sun 3 s.r.l., c.f. 05439000281, ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di ml 18,00 di pertinenza dello Scolo Bolognese tombinato nel Comune di Portomaggiore (FE), per attraversamento con cavidotto interrato di connessione di un impianto fotovoltaico, individuata al foglio 121 parte particelle 228 e 3414 del Comune di Portomaggiore (FE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 139 del 03/06/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO che l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Ferrara, con nota registrata agli atti al prot. 26/05/2026.0095784.E, comunica che l'occupazione richiesta non interferisce con il reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia stessa;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con nota registrata agli atti al prot. 16/06/2026.0108986.E, comunica che i mappali oggetto della presente richiesta di concessione risultano tra aree che il Consorzio stesso, con deliberazione n. 175 del 29/07/2015, ha dichiarato non più utili ai fini della bonifica, in quanto sede di una condotta a servizio del sistema fognario del

Comune di Portomaggiore che aveva avviato, a suo tempo, specifica procedura per l'acquisizione delle aree in argomento;

VISTO il riscontro trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna - Settore Difesa del Territorio, in atti al prot. 23/06/2026.0114141.E, con il quale comunica che, alla luce dei delle due note di cui sopra, considerato il permanere della natura demaniale del bene fino alla sua eventuale sdemanializzazione a favore del Comune, si conferma di necessità di procedere alla stipula della concessione, anche in assenza del nulla osta idraulico;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da:

- Comune di Portomaggiore in riferimento alla manomissione delle strade comunali per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (Autorizzazione in atti al prot. 11/05/2026.0085400.E);
- Hera S.p.A. (Parere di competenza in atti al prot. 15/07/2026.0129148.E) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente in data 06/08/2026;
- è stato versato in data 06/08/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

DATO ATTO

- che in data 03/07/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 03/07/2026, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la

concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Renvalue sun 3 s.r.l., c.f. 05439000281, fatti salvi i diritti di terzi, oltre che le autorizzazioni necessarie per gli impianti a fonti rinnovabili ai sensi delle vigenti normative, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico dello Scolo Bolognese tombinato, di ml 18,00, sita tra via Carlo Cavallini e via Andrea Costa, in Comune di Portomaggiore (FE), catastalmente identificata al foglio 121 parte particelle 228 e 3414, per attraversamento con cavidotto interrato di connessione di un impianto fotovoltaico di diametro 160 mm, codice pratica FE26T0018;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/08/2026 (prot. 06/08/2026.0145091.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 182,10 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 75,88 euro pari a cinque mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'ing. Marco Bianchini Incaricato di funzione Area Demanio Idrico - Sezione territoriale Centro - Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Renvalue sun 3 s.r.l., c.f. 05439000281 (cod. pratica FE26T0018).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce allo Scolo Bolognese tombato, individuata al foglio 121 parte particelle 228 e 3414 del Comune di Portomaggiore (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ml 18,00, è destinata ad attraversamento con cavidotto interrato di connessione di un impianto fotovoltaico di diametro 160 mm.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre **31/12/2044**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi

indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito

dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Autorità idraulica competente.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Si riporta tal quale il parere di competenza rilasciato da HERA S.p.A. (in atti al prot. 15/07/2026.0129148.E):

“In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta in data 26/05/2026 prot. Hera S.p.A. n. 42794 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 19272 per la pratica di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

Servizio Acquedotto e Fognatura e Depurazione

Nella sede dove era presente lo Scolo Bolognese (particelle 228 e 3414 del foglio 121 del Comune di Portomaggiore) attualmente è presente una condotta del servizio fognatura e depurazione gestita da HERA S.p.A..

Essendo in quell'area presente anche una condotta del servizio acquedotto gestita dalla Scrivente, si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 3 m rispetto all'asse di entrambe le tubazioni.

Inoltre, si conferma quanto espresso nel parere emesso in data 11/12/2023, prot. HERA S.p.A. n. 109753 del 11/12/2023 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 49250 del 11/12/2023.

Quindi, considerato che l'opera in oggetto sarà realizzata lungo un tracciato dove sono presenti sottoservizi gestiti da HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione delle condotte mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.

In fase realizzativa il Soggetto Attuatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si rendano

necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico dell'impresa esecutrice.

L'inizio lavori delle opere in oggetto dovrà essere preventivamente comunicato a Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. **con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori** mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente dott. Anna Pizziolo, tel. 0512814243, e-mail anna.pizziolo@gruppohera.it, pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto la data e i numeri di protocollo della presente.”

2. Si riportano, anche, le prescrizioni contenute nel parere di competenza rilasciato da HERA S.p.A. emesso in data 11/12/2023, prot. n. 109753-49250 del 11/12/2023 (in atti al prot. PG/2023/209499 del 12/11/2023):

“Opere di connessione alla rete

Servizio Acquedotto

- Nei casi di attraversamenti o parallelismi tra le reti acquedotto con cavidotti elettrici o altri sottoservizi risolti tramite la tecnica di scavo a mano si richiede in generale il rispetto di una distanza minima di almeno 50 cm dalla rete di distribuzione, in particolare di almeno 1 m dalle condotte in CA e 2 metri dalle adduttrici.

- D'altra parte, dove la risoluzione dell'interferenze tra le condotte acquedotto e la posa in opera del cavidotto viene risolta con la tecnica di trivellazione teleguidata, si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 1 m dalla rete di distribuzione e 2 metri dalle adduttrici.

- Eventuali manufatti non potranno essere realizzati lungo l'asse delle condotte gestite dalle Scriventi, inoltre dovranno rispettare le medesime distanze sopra riportate come fascia di rispetto.

Tale prescrizione risulta necessaria al fine di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio.

Servizio Gas

- Nei casi di attraversamenti o parallelismi tra le reti gas con cavidotti elettrici o altri sottoservizi risolti tramite la tecnica di scavo a mano si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 50 cm.

- D'altra parte, dove la risoluzione dell'interferenze tra le condotte gas e la posa in opera del cavidotto viene risolta con la tecnica di trivellazione teleguidata, si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 1 m.

- Inoltre, negli attraversamenti risulta opportuno che i cavidotti siano incamiciati con una distanza minima a monte e valle di metri 1,00 dalla verticale della rete gas, indipendentemente che l'incrocio sia sopra o sotto.

- Eventuali manufatti non potranno essere realizzati lungo l'asse delle condotte gestite dalle Scriventi, inoltre dovranno rispettare le medesime distanze sopra riportate come fascia di rispetto. Tale prescrizione risulta necessaria al fine di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio.

Servizio Fognatura e Depurazione

- Nei casi di attraversamenti o parallelismi tra le reti fognatura con cavidotti elettrici o altri sottoservizi risolti tramite la tecnica di scavo a mano si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 50 cm.

- D'altra parte, dove la risoluzione dell'interferenze tra le condotte fognatura e la posa in opera del cavidotto viene risolta con la tecnica di trivellazione teleguidata, si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 1 m.

- Eventuali manufatti non potranno essere realizzati lungo l'asse delle condotte gestite dalle Scriventi, inoltre dovranno rispettare le medesime distanze sopra riportate come fascia di rispetto.

Tale prescrizione risulta necessaria al fine di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio.

Considerato che l'opera in oggetto sarà realizzata lungo un tracciato dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dei lavori dovrà richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione delle condotte mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti" presente nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici Richieste Multiservizio";

In fase realizzativa il Soggetto Attuatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico dell'impresa esecutrice.

L'inizio lavori delle opere in oggetto dovrà essere preventivamente comunicato a Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori mediante l'invio all'indirizzo heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it sezione "Progettisti e Tecnici".

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

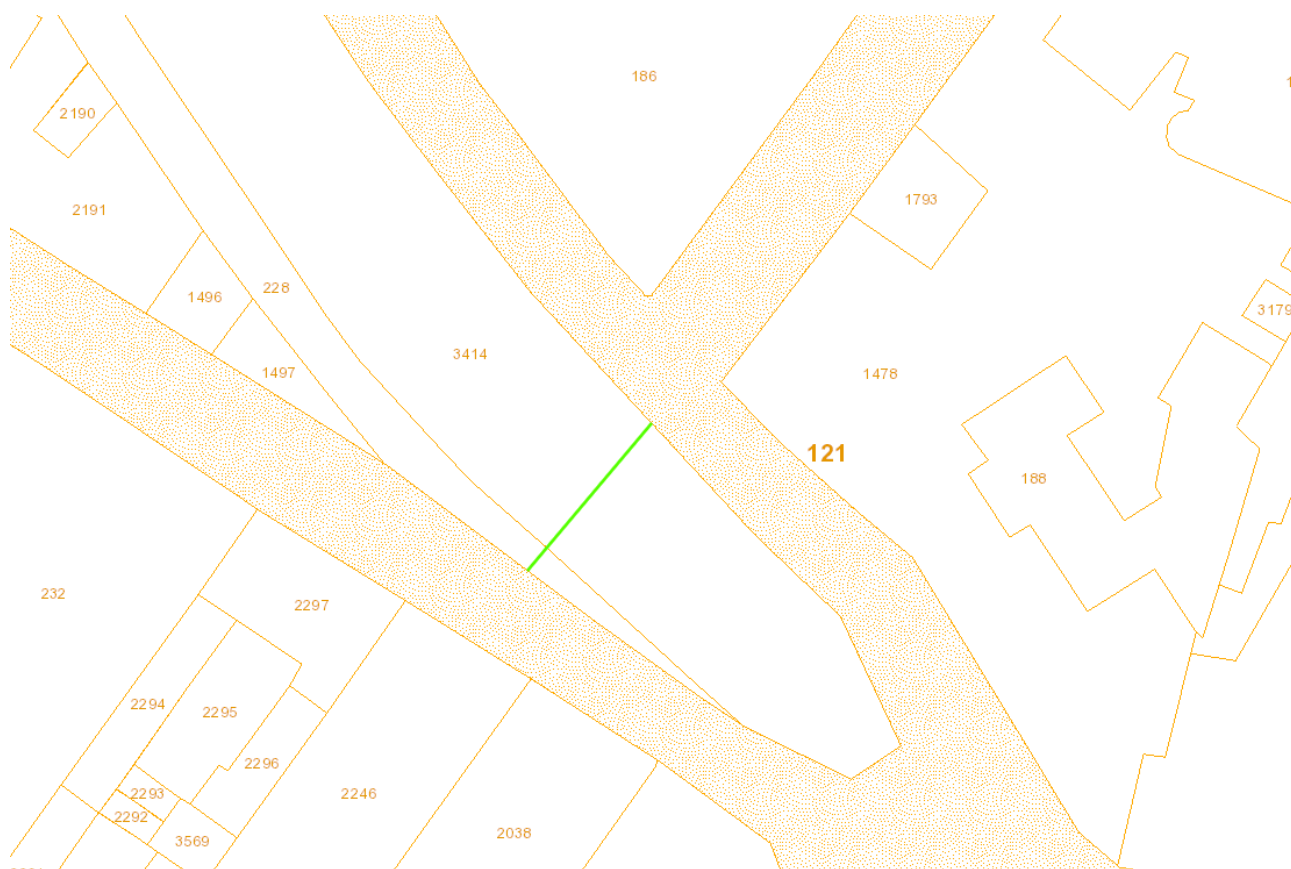
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere. Il concessionario è tenuto a svolgere le attività autorizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. oltre che le prescrizioni delle altre autorizzazioni ambientali previste per le stesse opere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii..



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.